

CITTA' DI
VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

Oggetto: Ordinanza Dirigenziale – Misure a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione della manifestazione sportiva del 26 maggio 2024 denominata “II° Trofeo Bosco di Mestre”

IL COMANDANTE GENERALE

Vista la richiesta Prot. Gen. 2024/199082 da parte del Comitato Organizzatore Cavalli in Villa Salus SRLS – Unipersonale, con sede in Via del Sasso 7 – 37142 Verona (PI 048711110237) per manifestazione equestre nel territorio del Comune di Venezia nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio 2024;

Visto il parere favorevole della Città Metropolitana di Venezia del 23/04/2024 per lo svolgimento della gara agonistica equestre;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto l’art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il provvedimento del Sindaco PG/2023/610507 del 22 dicembre 2023;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”);

Vista l’Autorizzazione del Comune di Venezia alla gara Prot. Gen. 237599 del 16/05/2024

Ritenuto che nel corso dell’incontro tecnico del 09/05/2024 non sono emerse criticità o cause ostative alla gara da parte degli Enti interessati ed essendo opportuno dettagliare nel territorio comunale di Venezia i divieti e le limitazioni al transito lungo il percorso stradale interessato dalla competizione, per la tutela dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della gara medesima;

ORDINA

1. domenica 26 maggio dalle 8.00 alle 17.00 la temporanea sospensione della circolazione, eccetto ai mezzi di soccorso, di pronto intervento e dei veicoli in condizioni di emergenza, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli animali da sella, negli attraversamenti di seguito indicati, presidiati da personale esperto e qualificato dell’organizzazione:

VENEZIA



Corpo di Polizia Locale

- in via Ca' Colombara in prossimità dell'entrata sud del Bosco Zaher, in prossimità del civico 97 e dall'anagrafico 121 fino al Cimitero di Dese

L'organizzatore della manifestazione deve porre in opera, sorvegliare e mantenere efficiente per tutta la durata della manifestazione la segnaletica stradale di prescrizione e di preavviso di pericolo, conforme al Codice della Strada e al Suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, a cura di personale esperto, di provata capacità ed esperienza, che dovrà essere presente ad ogni intersezione ed attraversamento, munito di bandierina di colore arancione fluorescente di 50x50 cm e di giubbotto ad alta visibilità, nonché deve attuare tutte le misure di prevenzione che risultassero necessarie per l'incolumità pubblica e dei partecipanti. Deve altresì assicurare che gli attraversamenti viabili dei partecipanti avvengano con scorta tecnica.

La presente ordinanza non sostituisce gli altri provvedimenti eventualmente necessari (autorizzazioni, concessioni, occupazioni di suolo pubblico, nulla osta, pareri, avviso preventivo al Questore ai sensi del TULPS e dal suo Regolamento per l'Esecuzione, etc.).

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito web del Comune di Venezia e verrà inoltrata a tutti i gestori del trasporto pubblico locale, dei mezzi di soccorso e pronto intervento.

I trasgressori del presente provvedimento sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni degli operatori dell'organizzazione.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dott. Marco Agostini(*) Firmato digitalmente

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82